



*Global Leader for the Advancement of Web Professionals*

Agli Onorevoli  
Commissione VII Cultura  
Camera dei Deputati

**"Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo" (4833)**

Ringraziamo innanzitutto per averci convocato per questo argomento che interessa anche il nostro settore, per il quale siamo l'unica associazione con presenza a livello mondiale di sviluppatori professionisti di contenuti e servizi per il web operante nella creazione degli "standard" per lo sviluppo dei contenuti della rete internet.

Come associazione abbiamo avuto cura di consultare i nostri associati che operano quotidianamente nella rete internet come sviluppatori di siti web, contenuti, fornitori di servizi, ecc. utilizzando anche servizi di discussione offerti dalla stessa rete internet per raccogliere pareri e suggerimenti volti al perfezionamento del decreto attualmente in discussione nella Vostra commissione.

**Il Decreto "Urbani"**

Il Decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, conosciuto oramai come il "Decreto Urbani" e relativo ad interventi per contrastare la diffusione abusiva tramite sistemi telematici di materiale audiovisivo riteniamo dimostri l'evidente intenzione di colpire chi si arricchisce mediante la pirateria informatica e allo stesso tempo responsabilizzare gli utenti al rispetto delle vigenti normative sul diritto d'autore. Il decreto utilizza alcune terminologie e alcune modalità di intervento che non sono state comprese dagli utenti dei servizi P2P, il cosiddetto "popolo della rete" che utilizza questo sistema di scambio per accedere a contenuti audio, video ed applicazioni informatiche. In questo documento vogliamo porre l'attenzione su alcune modifiche di carattere "sintattico" nonché di carattere "tecnico" in modo da poter mantenere chiaramente la finalità del documento ipotizzata dal Ministro Urbani ma rendendola più adatta alla realtà della rete internet.

**Le nostre proposte**

I punti chiave su cui vogliamo basare le nostre proposte provengono, come anticipato, dalle proposte pubblicate sulla rete internet in seguito alla nostra richiesta di invio segnalazioni, e precisamente da:

- ❖ Segnalazioni dei nostri associati
- ❖ Segnalazioni tramite la lista [interlaw@itlists.org](mailto:interlaw@itlists.org)

1



Ass.ne IWA ITALY - INTERNATIONAL  
WEBMASTERS ASSOCIATION ITALIA  
Via Colombo, 1/E – 30126 Lido di Venezia (VE)  
Web Site: <http://www.iwa-italy.org>  
E-Mail: [amministratore@iwa-italy.org](mailto:amministratore@iwa-italy.org)



P.IVA 03250160276



*Global Leader for the Advancement of Web Professionals*

- ❖ Segnalazioni nel forum del quotidiano "Punto Informatico" ([www.punto-informatico.it](http://www.punto-informatico.it))
- ❖ Messaggi nei newsgroup:
  - [it.diritto.internet](mailto:it.diritto.internet)
  - [it.lavoro.informatica](mailto:it.lavoro.informatica)
  - [it.lavoro.professioni.webmaster](mailto:it.lavoro.professioni.webmaster)

Queste proposte si articolano in sei argomentazioni principali:

1. utilizzo di terminologie idonee
2. estensione ad altre tipologie di documenti multimediali
3. richiesta di protezione/regolamentazione per i siti web
4. distinzione tra diffusione a scopo di lucro ed uso privato
5. ridimensionamento attività di vigilanza dei provider
6. utilizzo delle forze dell'ordine

## **1. Utilizzo di terminologie idonee**

La normativa europea nonché il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 ("Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico") utilizzano il termine "**prestatori di servizi della società dell'informazione**" anziché "fornitori di connettività e di servizi".

E' necessario inoltre far presente che l'applicazione di tale normativa deve riguardare i materiali protetti dal diritto d'autore esclusi i casi in cui lo stesso autore utilizza una modalità di licenza "free" per l'utilizzo di tali materiali, licenza che deve essere chiaramente identificabile come tale.

## **2. Estensione ad altre tipologie di documenti multimediali**

Il decreto si occupa esclusivamente di definire le sanzioni relativamente agli audiovisivi, non considerando invece che tramite la rete internet avvengono violazioni del diritto d'autore anche (e soprattutto) per brani audio, libri digitali ed applicazioni informatiche (software) – anch'essi coperti da copyright - causando quindi danni non solo al mondo del cinema ma anche alle case discografiche e ai produttori di software, nonché indirettamente ai professionisti che lavorano nel mondo informatico. Allo stesso tempo ci pare opportuno invitare tutti i produttori di software a rilasciare versioni dimostrative "a tempo" delle proprie applicazioni, al fine di consentire agli utenti la possibilità del "try before buy" in quanto spesso la pirateria è dovuta all'impossibilità di valutare il prodotto prima di effettuarne l'acquisto: noi consideriamo sbagliata la teoria "il software costa troppo quindi me lo scarico gratuitamente", e chiediamo però che sia possibile "provare prima di acquistare". Un sistema simile per audiovisivi o musica (es: primi 10-15 minuti degli audiovisivi oppure il 20% di una canzone), disponibili gratuitamente per lo scambio, può essere un incentivo per l'acquisto e/o la visione degli stessi. Le sanzioni attuali che colpiscono indiscriminatamente tutte le categorie di utenti sarebbero giustificate solo nel caso in cui il documento multimediale scambiato sia il documento integrale abusivamente riprodotto.

2



Ass.ne IWA ITALY - INTERNATIONAL  
WEBMASTERS ASSOCIATION ITALIA  
Via Colombo, 1/E – 30126 Lido di Venezia (VE)  
Web Site: <http://www.iwa-italy.org>  
E-Mail: [amministrazione@iwa-italy.org](mailto:amministrazione@iwa-italy.org)



P.IVA 03250160276



E' chiaro inoltre che regolare soltanto film e simili costituisce un vero e proprio "sgarbo" al principio di eguaglianza (art. 3 Costituzione) e riteniamo quindi sia necessario provvedere ad integrare correttamente il decreto estendendolo a tutti i documenti - multimediali e non - coperti dal diritto d'autore in cui l'autore non autorizza chiaramente la diffusione a titolo gratuito.

### 3. Richiesta di protezione/regolamentazione per i siti web


Come associazione di sviluppatori di servizi e applicazioni dedicati alla rete internet siamo invece preoccupati per la mancanza di tutela e regolamentazione delle opere prodotte nel nostro settore. Chiediamo quindi di valutare l'inserimento all'interno di una normativa di tutela e/o tramite integrazione della legge 633/41 delle opere web definendo delle sanzioni **"per chiunque pubblica, distribuisce copia, anche parziale, dei contenuti testuali, immagini, audio, video o altri elementi multimediali nonché codice di programmazione facente parte di un sito web ove non vi sia espressa autorizzazione all'uso, diffusione e riproduzione da parte dell'autore"**.

Ad oggi abbiamo diverse segnalazioni da parte di nostri associati relativamente a contenziosi legali relativi ai siti web e il ricorso alla magistratura ordinaria spesso non tutela gli autori di contenuti per il web (testi, immagini, contenuti multimediali). Questo è spesso causato dalla mancanza di consulenti tecnici con adeguate competenze in materia dalla mancata disponibilità di fonti che "certifichino" l'effettiva pubblicazione di contenuti ad una determinata data. L'inserimento di una notazione come quella evidenziata sopra consentirebbe quantomeno di arginare il fenomeno del "copia-incolla" di contenuti, ad esclusione dei casi in cui il titolare del sito web acconsenta al riutilizzo dei contenuti del proprio sito web.

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, Sezione lavoro n. 2912 del 18 febbraio 2004, recita che *"la copia di una pagina web su supporto cartaceo ha valore probatorio solo se raccolta con le dovute garanzie. Per la rispondenza all'originale e la riferibilità ad un momento ben individuato - Le informazioni tratte da una rete telematica sono per loro natura volatili e suscettibili di continua trasformazione. Va escluso che costituisca documento utile ai fini probatori una copia di pagina web su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzia di rispondenza all'originale e di riferibilità a un ben individuato momento (Cassazione Sezione Lavoro n. 2912 del 18 febbraio 2004, Pres. Mattone, Rel. Spanò)"*.

Ad oggi non ci risulta che la SIAE, oltre all'ufficio multimedia, abbia una sezione dedicata al diritto d'autore delle creazioni web - sezione che richiede una diversa organizzazione rispetto ai normali depositi di opere inedite proprio a causa della costante aggiornabilità delle opere web. Come IWA/HWG suggeriamo l'istituzione di un servizio a deposito volontario simile a quanto disponibile attualmente nel servizio americano Web Archive<sup>1</sup>, ossia la possibilità di registrare i contenuti di un sito web monitorandone gli aggiornamenti e mantenendo un archivio storico di tali modifiche. Il servizio potrebbe essere offerto da SIAE come "deposito contenuti web" in cui il richiedente fornisce l'indirizzo internet del sito che desidera depositare e per il quale la SIAE tramite applicazione di indicizzazione (*spider*) effettua l'archiviazione e il monitoraggio delle modifiche con

<sup>1</sup> <http://web.archive.org>



Ass.ne IWA ITALY - INTERNATIONAL  
WEBMASTERS ASSOCIATION ITALIA  
Via Colombo, 1/E - 30126 Lido di Venezia (VE)  
Web Site: <http://www.iwa-italy.org>  
E-Mail: [amministrazione@iwa-italy.org](mailto:amministrazione@iwa-italy.org)



P.IVA 03250160276



cadenza mensile. Il servizio di monitoraggio potrebbe poi essere rinnovato a cadenza annuale rendendo quindi disponibili delle date certe di pubblicazione dei contenuti rilevanti nei contenziosi legali relativi alla data di pubblicazione di un determinato contenuto nella rete internet: questo porterà gli sviluppatori a depositare tutte le nuove creazioni a tutela del proprio lavoro e al fine di evitare lunghe diatribe legali e perizie per le quali troppo spesso vengono contestati documenti rilasciati da servizi stranieri di certificazione relativi all'effettiva data di pubblicazione.

#### 4. Distinzione tra diffusione a scopo di lucro ed uso privato

Innanzitutto è necessario chiarire che tramite lo scambio "P2P" è possibile effettuare il trasferimento di contenuti non solo coperti dal diritto d'autore ma anche di contenuti volutamente distribuiti con tale metodologia: ad esempio, distribuzioni di applicazioni in modalità "Free Software" oppure "Open Source" (distribuzioni Linux). Pertanto è necessario differenziare il mezzo dalla finalità del suo utilizzo.

Il problema prevalente nell'art. 1 comma 2 del decreto è la differenziazione delle sanzioni tra:

- a) **chi diffonde a scopo di lucro**, ovvero effettua la fornitura di materiale multimediale in cambio di prestazioni economiche e/o trasferisce i contenuti scaricati tramite rete internet in memorie di massa (es: CD-ROM, DVD, ecc.) destinandole alla vendita;
- b) **chi diffonde**, ovvero colui che trasferisce (effettua l'*upload*) i contenuti e/o si rende disponibile come "host" con il suo computer alla rete consentendo a chiunque di scaricare e utilizzare i contenuti, effettuando il cosiddetto "*file sharing*";
- c) **chi utilizza a fine privato**, ovvero colui che acquisisce tramite applicazioni dedicate dei contenuti multimediali protetti dal diritto d'autore.

E' ben chiaro che le sanzioni previste, ovvero la sanzione amministrativa di 1500 euro, nonché la confisca degli strumenti e del materiale e la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo, sono principalmente da applicare nel caso a). In questo caso, comunque, il sequestro dovrà riguardare soltanto l'attrezzatura in grado di raccogliere e duplicare il materiale protetto nonché le eventuali copie abusive ivi prodotte.

Nel caso b) IWA/HWG ritiene invece possibile effettuare un richiamo dell'utente e, in caso di recidività applicazione della sanzione amministrativa sino a prevedere un'interdizione all'uso di tecnologie a banda larga per un periodo da definire.

Nel caso c) è necessario valutare che l'art. 3 dell'IPR Enforcement (che, ad oggi, non è ancora entrato in vigore) prevede che i provvedimenti utilizzati siano "fair and equitable". E' quindi necessario recuperare il concetto di proporzionalità della pena: è sostanzialmente diverso il lucro dal profitto, ed è pure diverso il concetto di profitto dall'uso personale, per didattico, o a scopo di studio.



Ass.ne IWA ITALY - INTERNATIONAL  
WEBMASTERS ASSOCIATION ITALIA  
Via Colombo, 1/E - 30126 Lido di Venezia (VE)  
Web Site: <http://www.iwa-italy.org>  
E-Mail: [amministrazione@iwa-italy.org](mailto:amministrazione@iwa-italy.org)





In un intervento su Punto Informatico dell'avv.to Daniele Minotti risalente al giugno 2003<sup>2</sup>, relativa al decreto legislativo 70/2004, in cui vi sono degli spunti interessanti per la discussione di cui riporto il testo:

- ❖ la disciplina penale riguardante fonogrammi e videogrammi (nel digitale, file audio e video) è contenuta nell'art. 171-ter l.d.a. introdotto nel 1994 (d.lgs. 685/1994). Da quella data il testo ha sempre contenuto il riferimento alla cessione (o concessione) a "qualsiasi titolo". La disposizione è stata riscritta nel 2000 (con la l. 248/2000) e, rispetto a quel testo, il decreto di aprile ha soltanto estratto, dalla lett. d), la parte riguardante le misure tecnologiche cui è stata dedicata un'altra lettera dell'articolo. Nulla è intervenuto sul P2P e, più in particolare, sul dolo di lucro presente nella disposizione sin dal 1994;
- ❖ nessuna seria interpretazione consente di "cancellare" la rilevanza del dolo di lucro (la realizzazione di un vantaggio economico diretto) sulla scorta dell'inciso "cede a qualsiasi titolo" laddove, come tutti sanno, per "qualsiasi titolo" si intende "qualsiasi titolo negoziale". Il dolo di lucro e l'eccezione dell'uso personale sono previsti dalla prima parte dell'art. 171-ter l.d.a. e riguardano, senza eccezioni, tutte le ipotesi ivi previste;
- ❖ sin dal 2000, la posizione del mero utilizzatore di materiali illeciti ha, a determinate condizioni un suo trattamento amministrativo e non certo penale. Contestare, oggi, la ricettazione è, quanto meno e nella stragrande maggioranza dei casi, giuridicamente errato e... anacronistico. Per non parlare delle delicate questioni riguardanti la doppia natura immateriale delle opere dell'ingegno rese in digitale.

In termini più generali, occorre dire che il P2P, almeno nelle sue espressioni più recenti e decentrate, non è illegale di per sé. Tutto dipende da cosa si condivide. Le modalità della condotta (lucrativa o meno) incidono invece sul trattamento sanzionatorio che, nella stragrande maggioranza dei casi, considerata l'ordinaria gratuità dello sharing, non ha rilevanza penale.

E' necessario però prendere atto degli studi internazionali che non colpevolizzano necessariamente il "file sharing" per la crisi del mercato ma, probabilmente, il modello stesso di mercato che fatica a cambiare e ad adeguarsi ai nuovi sistemi di fruizione.

Nel rapporto "IL CINEMA ITALIANO IN NUMERI" del 2003<sup>3</sup> a cura dell'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali (ANICA) si nota chiaramente come la distribuzione dei film nelle sale cinematografiche sia diminuita di Euro 1.980.372 (-0,38%) rispetto al 2002. Allo stesso tempo però i DVD e le VHS venute per il noleggio sono aumentate del 15% rispetto al 2002 con un incremento di 289,871 milioni di euro (21%) nel settore noleggio e di 417,088 milioni di euro (15%) nel settore vendita diretta al pubblico. Questo significa che l'utente preferisce visionare contenuti video nella comodità di casa propria anziché recarsi al cinema. Anche in questo ultimo caso è chiara l'innovazione tecnologica del DVD rispetto al VHS è netta: il DVD a noleggio è incrementato del 111% rispetto al 2002 (con un incremento del 124% del fatturato) contro una perdita del 32% del settore VHS (con una perdita del 30% del fatturato).

<sup>2</sup> <http://punto-informatico.it/servizi/ps.asp?i=44318>

<sup>3</sup> [http://www.anica.it/stat/2003/daticinema2003\\_file/frame.htm#slide0028.htm](http://www.anica.it/stat/2003/daticinema2003_file/frame.htm#slide0028.htm)



Ass.ne IWA ITALY - INTERNATIONAL  
WEBMASTERS ASSOCIATION ITALIA  
Via Colombo, 1/E - 30126 Lido di Venezia (VE)  
Web Site: <http://www.iwa-italy.org>  
E-Mail: [amministratore@iwa-italy.org](mailto:amministratore@iwa-italy.org)



P.IVA 03250160276



Internet come può entrare in questo contesto? E' possibile utilizzare la rete internet come veicolo di pubblicazione di contenuti multimediali con "pay per view" oppure "pay per download"? La risposta è certamente affermativa. Molti servizi di fornitura di musica on-line consentono l'acquisto di singoli brani musicali e offrono la possibilità di crearsi delle compilation dedicate, il tutto a prezzi contenuti: questi servizi stanno ottenendo un grande successo negli USA. Questo consente alle case discografiche di ottenere dei profitti, incentivando nel contempo gli utenti all'acquisto di brani "originali" anziché di brani scaricati illegalmente. Questo sistema si sta estendendo anche per il settore video e potrebbe dimostrarsi un ottimo strumento per invogliare al noleggio della "visione" di un film e/o per la fornitura di abbonamenti mensili, così come già avviene per i canali televisivi a pagamento.

Collegandosi al punto 2) è quindi chiaro che se un utente ha la possibilità di "provare e visbmare" un contenuto multimediale in versione limitata, trovandolo utile/gradevole, sarà invogliato all'acquisto di una versione "completa" che a nostro parere potrebbe essere fornita da servizi di "media-on-demand" soggetti ad un compenso per la SIAE da calcolarsi sui ricavi.

Tra le associazioni che si lamentano di tale normativa vi è Altroconsumo che "riconosce da sempre il diritto ad una **giusta ed equa remunerazione** per chi crea contenuti a condizione che sia assicurata al consumatore la possibilità di effettuare copie private senza scopo di lucro".

Una soluzione come il "pay per download" o il "pay per view" quella proposta consente la soddisfazione sia dei consumatori che dei produttori.

Un esempio internazionale è dato da I-Tunes di Apple mentre un esempio nazionale è il portale "RossoAlice"<sup>4</sup> di Telecom Italia che fornirà contenuti gratuiti sino al 30 aprile.

Bisogna far presente inoltre che la Direttiva 97/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997 riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza<sup>5</sup> ha una previsione abbastanza specifica relativamente al settore di competenza di questa normativa dove nell'art. 6 comma 3 chiaramente si indica che il consumatore (salvo diverso accordo tra le parti) non può esercitare il diritto di recesso per i contratti **"di fornitura di registrazioni audio e video, o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore"**. Questa mancata possibilità di effettuare il diritto di recesso, a garanzia dell'acquisto a scopo di riproduzione dell'opera, il costo di tali opere e la mancanza di disponibilità di "versioni limitate" o "campionature" dei brani audio e delle opere audiovisive può risultare un incentivo all'uso della pirateria e all'uso del "file sharing". Questa normativa invece sembrerebbe non coprire gli audiovisivi, musiche e applicazioni acquistati in rete tramite "download", in quanto il supporto non può essere "reso con involucro originale ancora sigillato ed intatto" ma potrebbe esserne "certificata" la consegna anche se a questo punto risulterebbe difficile definire l'effettiva "apertura" del documento. Sta a questo punto al legislatore identificare un idonea modifica anche a tale normativa in modo da garantire la possibilità di recesso e/o di utilizzo di "versioni dimostrative" scaricabili gratuitamente e divulgabili al fine di promuovere l'opera originale completa.

<sup>4</sup> <http://www.rossoalice.it/alice/portal/objects/static/entry.do?page=offerta/index.html>

<sup>5</sup> [http://europa.eu.int/comm/consumers/cons\\_int/safe\\_shop/dist\\_sell/dist01\\_it.pdf](http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/dist_sell/dist01_it.pdf)



Ass.ne IWA ITALY - INTERNATIONAL  
WEBMASTERS ASSOCIATION ITALIA  
Via Colombo, 1/E - 30126 Lido di Venezia (VE)  
Web Site: <http://www.iwa-italy.org>  
E-Mail: [amministrazione@iwa-italy.org](mailto:amministrazione@iwa-italy.org)





## 5. Ridimensionamento attività di vigilanza dei provider

Questo probabilmente è l'argomento più discusso dagli Internet Provider che si vedono assegnare il ruolo di "controllori". Innanzitutto ribadiamo la necessità di utilizzare in tutti gli articoli idonea terminologia, ossia identificare i "fornitori di connettività e di servizi" come "prestatori di servizi della società dell'informazione". Il comma 3 dell'art. 1 del decreto richiama il DL 70/2003 richiedendo ai provider di segnalare fatti illeciti quando ne "abbiano avuto effettiva conoscenza". Questo punto interferisce con il suddetto decreto che all'art. 17 recita:

### Art. 17

#### (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza)

1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto:
  - a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione;
  - b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.
3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente.


Giustamente il comma 1 dell'art. 17 richiama l'art. 15 della Costituzione:

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.  
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1] con le garanzie stabilite dalla legge.

E' pertanto necessario ridefinire le responsabilità per i prestatori di servizi della società dell'informazione eliminando quantomeno la parola "effettiva" al comma 6 dell'art. 1.

Nell'articolo 1 comma 4 e 5 si parla di "siti". E' necessario far presente che non sempre, anzi quasi mai, si tratta di siti web – ovvero la soluzione più semplice in cui un provider può intervenire tramite l'oscuramento delle pagine. Winmx, Kazaa, etc. non sono "siti", ma applicazioni client utilizzate per il file-sharing e sarebbe quindi necessario monitorare costantemente l'attività del singolo utente, violando quindi l'art. 15 della costituzione oltre ad assegnare poteri di "polizia" ad un soggetto privato.

E' bene far presente inoltre che assegnare ai provider tali funzionalità è chiaramente discriminatorio rispetto ad altre forme di comunicazione, ricordando l'analogia tipica ma efficace che se passasse il principio di una qualsiasi responsabilità del *provider* per i contenuti che girano sulle proprie reti (il p2p di oggi ma vogliamo pensare ad uno *sharing* che avviene via e-mail? o altre 1000 soluzioni per scambiare file?) allora medesima responsabilità andrebbe riconosciuta agli operatori telefonici. La nostra impressione quindi è che finché non sarà chiaro a tutti che in nessun



Ass.ne IWA ITALY - INTERNATIONAL  
WEBMASTERS ASSOCIATION ITALIA  
Via Colombo, 1/E – 30126 Lido di Venezia (VE)  
Web Site: <http://www.iwa-italy.org>  
E-Mail: [amministrazione@iwa-italy.org](mailto:amministrazione@iwa-italy.org)





caso l'ISP può essere tirato in ballo non solo il settore ne continuerà a risentire ma non si arriverà mai al nocciolo della questione, ovvero ad attribuire le responsabilità dei comportamenti illeciti a chi per primo li mette in atto.

## **6. utilizzo delle forze dell'ordine**

Relativamente alle attività investigative in campo informatico IWA/HWG ritiene maggiormente adeguata la normale procedura tramite l'uso del "Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno" come soggetto preposto a raccogliere sia le segnalazioni di interesse che per le operazioni di repressione della violazione del diritto d'autore in coordinamento con le normali procedure della magistratura ordinaria.

## **Conclusioni**

Informazione: questa la parola chiave che secondo IWA/HWG sarà necessaria per la comprensione di tale decreto da parte del "popolo di internet". Riteniamo quindi necessario avviare delle campagne di informazione sulla possibilità di fruire di contenuti a pagamento in rete nonché informare chiaramente sulle sanzioni previste per chi abusivamente riproduce gli stessi a scopo di lucro sempre senza criminalizzare l'uso della rete internet – discriminazione che già causa problemi alle attività e-commerce relativamente alle false informazioni sull'insicurezza nell'uso delle carte di credito per gli acquisti on-line.

L'uso della rete internet può essere un canale di promozione a basso costo per le "major" del cinema, della musica e delle applicazioni software consentendo anche alle piccole realtà di proporre i propri contenuti, così come capita oggi per alcune compagnie aeree.

Come IWA/HWG ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito ai contenuti di questo documento nato, ricordiamo, grazie a segnalazioni ricevute dal mondo internet che utilizza professionalmente questo strumento di comunicazione e ribadiamo la nostra disponibilità a fornire informazioni tecniche di supporto allo sviluppo della normativa.

Franco Foschi  
Coordinatore italiano IWA/HWG

Roberto Scano  
Presidente IWA ITALY

Venezia, 3 aprile 2004



Ass.ne IWA ITALY - INTERNATIONAL  
WEBMASTERS ASSOCIATION ITALIA  
Via Colombo, 1/E – 30126 Lido di Venezia (VE)  
Web Site: <http://www.iwa-italy.org>  
E-Mail: [amministrazione@iwa-italy.org](mailto:amministrazione@iwa-italy.org)



P.IVA 03250160276